



## **Titolo**

Processo sportivo in genere – principi generali – principio del giusto processo, del contraddittorio e della parità delle parti - contenuto

## **Descrizione**

Il Codice di giustizia sportiva della FIGC definisce le modalità d'accesso alla giustizia sportiva e le norme generali sul procedimento, dando rilievo ai principi del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa chiamati a regolare il processo e a garantirne il regolare svolgimento. In particolare, l'art. 44, comma 1, CGS, rubricato *“principi del processo sportivo”*, stabilisce che *“il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”*. Detta previsione normativa costituisce la trasposizione, nell'ambito della giustizia sportiva, di principi cardine di chiara natura garantistica, sanciti nella Carta Costituzionale all'art. 111, commi 1 e 2, quali appunto i principi del giusto processo, del contraddittorio e della parità delle parti; principi che, in ragione della indicata rilevanza costituzionale, non consentono deroga alcuna ed impongono il coinvolgimento processuale, ai fini della regolare costituzione del contraddittorio, di tutte le parti interessate all'esito del giudizio (in tal senso, Collegio di Garanzia dello sport n. 39/2018).

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 47/CFA/2024-2025/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Varrone

## **Riferimenti normativi**

art. 44, comma 1, CGS; art. 111, commi 1 e 2 Cost.

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0047 CFA del 15 novembre 2024 (Virtus Asciano SSD-Sig. Daniel Barbi-PF)**